



Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO II - SEZIONE II
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO "POLIZIA PENITENZIARIA"**

Prot. n.
Allegati vari

Roma, li

LETTERA CIRCOLARE



GDAP-0317448-2005

PU-GDAP-2000-14/09/2005-0317448-2005

Alle Direzioni Generali

All'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione
e Rapporti Internazionali

All'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le
Relazioni con il Pubblico

All'Ufficio per l'attività di coordinamento,
consulenza e supporto per i rapporti con le
Regioni, gli Enti Locali ed il Terzo Settore

All'Ufficio per lo sviluppo e la gestione
del sistema informativo automatizzato

All'Ufficio del Contenzioso

Al Gruppo Operativo Mobile

All'Ufficio per il Coordinamento delle
Traduzioni e dei Piantonamenti

Al V.I.S.A.G.

Alle Sezioni della Segreteria Generale

Alla Segreteria di Sicurezza

All'Ufficio del Consegnatario Cassiere

All'Economato C.E.D.

All'Ente di Assistenza

Alla Cassa delle Ammende

Al Nucleo Permanente Progetti F.S.E.

Al Gruppo Sportivo "Fiamme Azzurre"
ed A.S. "Astrea"

S E D E



Ministero della Giustizia

All'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Agli Istituti penitenziari per adulti
(comprese le Case Mandamentali)

Ai Centri di Servizio Sociale per Adulti

Alle Scuole di Formazione e Aggiornamento
del Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista"

Al S.A.D.A.V.

Ai Magazzini Vestiario

L O R O S E D I

e, p.c. Al Sig. Capo del Dipartimento per la Giustizia
Minorile
ROMA

OGGETTO: Applicazione art.1 comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n.311.
**"Erogazione dell'assegno per il nucleo familiare al coniuge
dell'avente diritto."**

Si comunica che la norma in oggetto indicata stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il coniuge dell'avente diritto ha titolo all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare.

La medesima norma prevede, altresì, che le modalità di attribuzione siano disciplinate da apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Con il suddetto D.I. 4 aprile 2005 recante "Assegno per il nucleo familiare" pubblicato nella G.U. serie Generale n. 129 del 6-6-2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell'articolo 1 comma 559 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ha dettato le disposizioni attuative della legge in oggetto indicata.

Infatti, fermo restando quanto disciplinato all'articolo 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, il suddetto D.I. ha stabilito che il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, ovvero che non ha un rapporto di lavoro dipendente, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n.69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,



Ministero della Giustizia

n.153, può formulare apposita domanda, mediante l'utilizzo del modulo presentato dall'altro coniuge, **direttamente** alla Direzione dell'Istituto o Servizio o all'Ente previdenziale, tenuto alla corresponsione dell'assegno, che provvederà all'erogazione dello stesso secondo le modalità indicate dal coniuge medesimo.

Il coniuge può, inoltre, inviare domanda in via autonoma anche successivamente alla presentazione della richiesta fatta dal dipendente.

Pertanto, la facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 1 del D.I. può essere esercitata solo relativamente al pagamento della prestazione, il cui diritto e la cui misura sono calcolati sulla base della domanda presentata dall'avente diritto.

Spetterà alla Direzione dell'istituto o servizio competente per il pagamento, secondo la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, al quale deve essere presentata la domanda, erogare la prestazione al coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno, secondo le modalità indicate dallo stesso, per i pagamenti non ancora disposti alla data di ricezione della domanda.

Il comma 3 dell'articolo 1 disciplina, inoltre, l'ipotesi in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti per la mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, demandando al datore di lavoro il recupero di tali importi sulle retribuzioni o sulle prestazioni erogate.

Il recupero della prestazione indebitamente erogata o corrisposta in misura superiore a quanto dovuto verrà effettuato secondo i criteri vigenti per il recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare.

Infine, il comma 4 del più volte menzionato articolo 1 fa salvo il disposto dell'articolo 211 della legge 19 maggio 1975, n.151 in forza del quale continua ad applicarsi, nell'ipotesi di coniuge cui i figli sono affidati, la disciplina che attribuisce al coniuge affidatario l'**esclusiva legittimazione** a chiedere l'assegno sia che ad esso abbia diritto per un suo rapporto di lavoro sia che di esso sia titolare l'altro coniuge.

In tale ipotesi, **resta pertanto esclusa, per il coniuge non affidatario**, la possibilità di avvalersi del diritto di cui all'articolo 1 comma 559 della legge 311/2004.

Le SS.LL. sono invitate a voler dare massima divulgazione del contenuto della presente a tutto il personale dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaspare SPARACIA